

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 20/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 05/11/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate, sulla base del criterio pro rata temporis, per la somma complessiva di € 626,01, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo e di riscontro al reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

l'inapplicabilità al caso di specie dei principi affermati dalla sentenza Lexitor, in ogni caso superati dalla successiva pronuncia delle CGUE resa nella causa C-555/21;

la natura up-front delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "integralmente e definitivamente sostenuti" (afferma di produrre la fattura per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico effettuato); ad ogni modo, afferma che è stato comunque contrattualmente previsto un importo restituibile, determinato nella misura del 30% della voce commissionale e rimborsato, dunque, per € 121,87;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la natura up-front delle commissioni finanziarie, remunerative di attività “preliminari e conclusive del prestito”; precisa che peraltro il 40% di tale commissione è stato considerato ripetibile e rimborsato secondo il criterio pro rata temporis, per complessivi € 298,10; la congruità di quanto restituito in conteggio estintivo a titolo di commissioni di intermediazione, remunerative dell’attività effettuata dall’intermediario “anzitutto e principalmente nella fase istruttoria prodromica alla stipula del contratto, oltre poi ad attività di copertura dei rischi di credito [...] ed alla gestione dello stesso”; precisa che l’importo restituito (€ 410,34) risulta dall’applicazione del criterio pro rata temporis alla quota rimborsabile (60% della voce commissionale); che la sommatoria degli importi spettanti a titolo di commissioni rete esterna e di commissioni di intermediazione è pari sostanzialmente a quanto riconosciuto al ricorrente in un’unica voce di rimborso presente nel conteggio estintivo; di avere comunque rimborsato, in sede di riscontro al reclamo, l’ulteriore importo di € 517,30 comprensivo di interessi legali, a titolo di commissioni finanziarie, commissioni di intermediazione e spese di istruttoria, calcolato in base al criterio del costo ammortizzato. Pertanto chiede al Collegio di respingere il presente ricorso. In sede di repliche, il ricorrente menziona la pronuncia del Tribunale di Torino n. 2217/2021 che ha riconosciuto il diritto al rimborso di tutti i costi del credito, a prescindere dal fatto che siano state espressamente approvate per iscritto disposizioni contrattuali volte a porre dei limiti alla possibilità di ottenere il predetto rimborso. Cita inoltre, a supporto, la decisione del Collegio di Milano n. 2730/2023.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto della ricorrente alla restituzione di oneri connessi ad un contratto di finanziamento poi anticipatamente estinto.

Il contratto è stato stipulato in data 5/11/2012, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall’intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36).



A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, la natura up front delle spese di istruttoria. In merito alle commissioni finanziarie, alle commissioni di intermediazione e alle commissioni rete esterna, il Collegio, in linea con i precedenti orientamenti consolidati dell'ABF, ritiene che, distinguendo validamente il contratto tra componente up front e componente recurring di ciascuna voce di costo, la componente up front di queste vada rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi, mentre per la quota ripetibile, il rimborso debba avvenire secondo il criterio contrattuale (cfr. Collegio di Bari, nn. 4960/2021 e 7384/2020). Ciò posto, il Collegio osserva che con riferimento alle commissioni finanziarie l'intermediario ha rimborsato, secondo il criterio proporzionale lineare, l'intera commissione (e non il 40% della stessa) al netto dell'importo non retrocedibile di euro 200,00. In sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha provveduto al rimborso dell'importo di euro 517,30, comprensivo degli interessi legali, a titolo di commissioni finanziarie, commissioni di intermediazione e spese di istruttoria, calcolato secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto della ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	55
rate residue	65

TAN ▶	6,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota interessi	32,15%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. fin. recurring (recurring)	€ 550,00	€ 297,92	€ 176,85	€ 297,92	€ 298,10	-€ 0,18
○	comm. fin. up front (up front)	€ 200,00	€ 108,33	€ 64,31		€ 64,31	€ 0,00
○	comm. Interm. recurring (recurring)	€ 757,56	€ 410,35	€ 243,58	€ 410,35		€ 410,35
○	comm. Interm. up front (up front)	€ 905,04	€ 490,23	€ 291,01		€ 291,01	€ 0,00
○	spese Istrutt./notifica (up front)	€ 450,00	€ 243,75	€ 144,69		€ 144,71	-€ 0,02
○	comm. rete est. recurring (recurring)	€ 225,00	€ 121,88	€ 72,35	€ 121,88		€ 121,88
○	comm. rete est. up front (up front)	€ 525,00	€ 284,38	€ 168,81			€ 168,81
○							€ 0,00
	rimborso in conteggio estintivo					€ 532,66	-€ 532,66

tot rimborsi ancora dovuti	€ 168
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 168,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI